



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 24/01/2023

COPIA

Oggetto: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

L'anno duemilaventitre, addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

| Nominativo | Pres | Ass | Nominativo | Pres | Ass |
|-----------------------|------|-----|--------------------|------|-----|
| RUGGIANO ANTONINO | X | | BAIOCCO DANIELE | X | |
| CATTERINI FABIO | X | | FORTUNATI GIOVANNA | X | |
| PIZZICHINI FLORIANO | X | | MASSETTI CATIA | X | |
| PETRINI VANIA | X | | MAGNI UMBERTO | X | |
| SORDINI FILIPPO | X | | RUSPOLINI ADRIANO | X | |
| GIMIGNANI STEFANO | X | | NULLI ANDREA | X | |
| TRAPPOLINI ALESSANDRO | X | | CAPRINI ANDREA | X | |
| PERUGINI LUCA | X | | SERAFINI CLAUDIO | X | |
| TENNERONI GIORGIO | X | | | | |

Totale Presenti: 17

Totale Assenti: 0

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Adriano Ruspolini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

SORDINI FILIPPO, PERUGINI LUCA, MAGNI UMBERTO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G, dà la parola al Sindaco per l'illustrazione della pratica secondo il testo della proposta di seguito riportata istruita dal competente Settore:

“PREMESSO che:

- *la L. n. 197 del 29/12/2022, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;*
- *le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'art.1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a € 1.000 e che, in particolare, il comma 222 così dispone: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;*
- *le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;*
- *le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

VISTO:

- *il comma 229 dell'art.1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia*

dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;

PRECISATO che:

- *per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97*

CONSIDERATO che:

- *dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che questo Comune presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;*
- *che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;*

RITENUTO:

- *di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n.197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;*

VISTI:

- *l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;*
- *l'art.151 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;*
- *l'art.1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;*

RICHIAMATO:

altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.” (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria) ;

ACQUISITI:

i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

DATO ATTO:

del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che la presente proposta è stata discussa dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 23/01/2023;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE DI APPROVARE LA SUDETTA PROPOSTA”.

Esce il consigliere Massetti. Presenti n.16.

Aperta la discussione intervengono i consiglieri: Catterini sostiene che aderire o meno alla rottamazione delle cartelle fino a 1000 euro dal 2000 al 2015 prevista dalla Legge di Bilancio è una scelta politica che non incide sul Bilancio comunale, si dichiara contrario allo stralcio dei debiti e propone di destinare l'eventuale incasso di tali crediti a iniziative di carattere sociale (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*), Caprini manifesta perplessità di natura tecnica sull'iter di approvazione dell'atto ritenendo sufficiente l'approvazione della pratica con atto di giunta senza il vaglio del Consiglio comunale, concorda con il consigliere Catterini circa la neutralità dell'operazione sul Bilancio comunale e chiede l'impegno del Sindaco affinché una cifra analoga a quella eventualmente recuperata sia destinata ad aiutare chi versa in condizioni di disagio (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*), Pizzichini si dice contrario ai condoni perché non è possibile distinguere tra chi "non vuole pagare" da "chi non è in grado di pagare", approva la proposta dei consiglieri Caprini e Pizzichini di vincolare l'eventuale recupero di somme per interventi a favore di persone in difficoltà (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*), Magni si associa alle proposte avanzate dai colleghi consiglieri e chiede una sospensione della seduta per tenere una riunione dei Capigruppo per trovare una proposta condivisa da tutte le forze politiche (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*), Sordini pur essendo in generale d'accordo con i condoni si associa alla proposta del consigliere Magni (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*).

Il Sindaco ritiene tutti i suggerimenti avanzati condivisibili e si impegna a trovare un'iniziativa partecipata da tutti (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*).

Il Presidente mette a votazione la proposta di sospensione della seduta avanzata dal consigliere Magni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'istanza di sospendere il consiglio per tenere una Conferenza dei Capogruppo;

Riconosciuta la propria competenza;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano dai 16 componenti il consiglio presenti, che dà il seguente risultato:

Astenuti n.0

Favorevoli n.7

Contrari n.9 (Ruggiano, Petrini, Gimignani, Trappolini, Perugini, Tenneroni, Baiocco, Fortunati, Nulli)

DELIBERA

DI NON APPROVARE la richiesta di sospensione della seduta avanzata dal consigliere Magni.

Il Presidente apre la discussione alle dichiarazioni di voto che vengono effettuate dai consiglieri: Caprini anticipa che non parteciperà alla votazione (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*), Pizzichini si rallegra della proposta del Sindaco, chiede al Presidente del Consiglio di convocare in tempio brevi una conferenza dei Capigruppo sul punto e anticipa il voto a favore (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*), Magni anticipa la non partecipazione al voto a seguito della mancata approvazione della richiesta di sospensione della seduta (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*), Sordini anticipa il voto a favore del Gruppo Todi con Ruspolini (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*), Catterini parla di situazione paradossale considerata la mozione di sfiducia presentata verso il Sindaco e che si discuterà in Consiglio Comunale venerdì p.v. (... *Omissis come da registrazione conservata in atti*).

Il Presidente in assenza di altri interventi mette ai voti la proposta sopra riportata.

I Consiglieri Magni e Caprini si allontanano e non partecipano al voto – **Presenti n.14.**

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere della 1^a Commissione Consiliare permanente in data 23/01/2023;

Visto il verbale n.125 del 20/01/2023 dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Presenti n.14
- Astenuti n.0
- Votanti n.14
- Favorevoli n.14
- Contrari n.0

DELIBERA

1. **DI AVVALERSI** della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

2. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

3. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

4. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Presenti n.14
- Astenuti n.0
- Votanti n.14
- Favorevoli n.14
- Contrari n.0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Rientrano i Consiglieri Caprini e Magni ed esce il Consigliere Petrini. Presenti n.15.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'O.D.G.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Adriano Ruspolini

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 28/01/2023

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 3 del 19/01/2023

Oggetto:

Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **19/01/2023**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 3 del 19/01/2023

Oggetto:

Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **19/01/2023**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente
